

COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma



REGOLAMENTO

DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 Istituzione

1. Il consiglio comunale, una volta insediatosi, istituisce le commissioni consiliari permanenti, ne definisce il numero e il nome e ne specifica le materie di competenza tra quelle elencate nel seguente articolo.

2. Le commissioni permanenti restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale.

3. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Tale compito viene esercitato sia in forma consultiva, su richiesta del sindaco ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, sia in forma propositiva, elaborando proposte di deliberazioni consiliari, su impulso del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

4. Il consiglio comunale può istituire al suo interno anche commissioni consiliari temporanee o speciali, definendone oggetto, competenze e durata.

5. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

6. Compito delle commissioni speciali è quello di esperire indagini conoscitive ed inchieste e di vigilare sull'attività dell'amministrazione.

7. Le commissioni presentano al consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 2 Materie di competenza delle commissioni permanenti

1. Le materie di competenza delle commissioni permanenti sono:

- a) affari istituzionali
- b) organizzazione
- c) programmazione
- d) assetto del territorio
- e) servizi ai cittadini
- f) affari sociali
- g) attività produttive
- h) servizi e beni culturali.

Art. 3 Composizione Designazione dei componenti Applicazione del criterio di proporzionalità

1. Ogni commissione è così composta:

- a) da un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da meno di cinque consiglieri;
- b) da due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da più di quattro consiglieri.

Resta, comunque, garantita la presenza nelle commissioni consiliari di tutti i gruppi presenti nel Consiglio Comunale.

2. Il criterio di proporzionalità tra i componenti della commissione e la consistenza dei gruppi consiliari, prescritto dall'art. 38, comma 6, del T.U.O.EE.LL., viene applicato attribuendo ai singoli commissari:

- nel caso di cui alla lettera a) del 1° comma, un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali del gruppo di appartenenza;
- nel caso di cui alla lettera b) del 1° comma, un numero di voti pari alla metà del numero dei consiglieri comunali del gruppo di appartenenza;

3. Ogni gruppo consiliare designa i propri commissari e comunica il loro nominativo al sindaco entro quindici giorni dalla data della relativa istituzione. Possono essere designati, in egual numero, anche componenti supplenti.

4. Lo stesso consigliere può far parte di più commissioni.

5. Il sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni a meno che non siano gli unici consiglieri appartenenti al proprio gruppo.

Art. 3 bis **Commissioni di controllo e garanzia**

1. Il Consiglio comunale, al momento dell'istituzione, stabilisce quali commissioni, permanenti o speciali, in ragione della materia, hanno compiti di controllo o di garanzia.

2. La presidenza di tali commissioni viene attribuita ad un commissario espressione dei gruppi di opposizione.

Art. 4 **Insediamiento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal sindaco.

2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente e del vicepresidente, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3 bis, comma 2.

3. La elezione del presidente e quella del vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il presidente e il vicepresidente non possono essere espressione, entrambi, dei gruppi di maggioranza o di minoranza.

5. Il sindaco comunica al consiglio, nella prima seduta utile, l'avvenuta costituzione delle commissioni, la loro composizione, l'avvenuto insediamento e l'elezione del presidente e del vicepresidente. Di ciò si dà atto nel verbale della seduta.

Art. 5 **Convocazione**

1. Il presidente, anche d'intesa con il vicepresidente, convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il vicepresidente collabora con il presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco e all'assessore competente per materia.

Art. 6
Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari che siano espressione almeno della metà più uno dei componenti del consiglio.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti, computati con le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 7
Partecipazione alle Commissioni

1. Il sindaco e gli assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Se invitati, partecipano ai lavori delle commissioni i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 8
Segreteria - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione è un dipendente designato dal sindaco o uno dei componenti della commissione scelto dal presidente. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco e all'assessore competente per materia.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono messi a disposizione dei commissari almeno 48 ore prima della seduta nella quale verranno sottoposti all'approvazione.

3. I verbali redatti in formato cartaceo delle riunioni potranno essere sostituiti dalla rappresentazione informatica/digitale, sottoscritta dal presidente e dal segretario con firma digitale, della videoregistrazione sonora.

4. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di videoregistrazione viene disattivato e il verbale è redatto con le modalità stabilite dai commi 1 e 2.

5. Il verbale della seduta redatto in forma informatico/digitale di cui al comma 1 non è soggetto ad approvazione da parte della rispettiva Commissione.

Art. 9
Assegnazione affari

1. Il sindaco assegna alle singole commissioni, per il tramite del loro presidente, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo motivatamente indicato nell'atto di assegnazione dell'affare alla commissione.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento può essere adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 8 bis, del vigente regolamento del consiglio comunale, le proposte di deliberazione riguardanti adozione di regolamenti, del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani urbanistici particolareggiati, se il testo degli stessi non sia stato

portato a conoscenza dei capigruppo o esaminato dall'apposita commissione consiliare, la proposta non può essere sottoposta all'esame del consiglio se non sia stata depositata almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 10 **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati al comune. A tale scopo, possono procedere all'audizione del segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 11 **Commissioni speciali**

1. La costituzione delle commissioni speciali (di indagine, di inchiesta e di vigilanza), può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Le commissioni speciali hanno i seguenti scopi:

- a) condurre indagini amministrative,
- b) eseguire studi,
- c) condurre inchieste su atti, fatti, fenomeni concernenti la realtà locale o l'attività dell'Amministrazione Comunale.
- d) controllare l'attività amministrativa della giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal comune;

3. La composizione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

4. Il consiglio comunale all'atto della istituzione delle commissioni speciali e di inchiesta ne definisce la durata.

5. Le commissioni di indagine o di inchiesta possono esaminare tutti gli atti del Comune e hanno facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Alle stesse non è opponibile il segreto d'ufficio.

6. La commissione di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, agli indirizzi fissati dal consiglio, cui relaziona periodicamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione consiliare che la istituisce.

7. Il sindaco ed i legali rappresentanti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune inviano mensilmente, al presidente della commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti, adottati rispettivamente dalla giunta e dagli organi esecutivi.

8. Il consiglio esamina e prende atto delle relazioni di cui al sesto comma nella prima adunanza utile e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data della relativa presentazione.

Art. 12
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione della commissione medesima, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. Le riunioni delle Commissioni consiliari potranno svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità videoconferenza, con provvedimento del Presidente, che ne informa i commissari con l'avviso di convocazione, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute.

4. Le sedute sono registrate in modalità audio-video dall'amministrazione e potranno essere pubblicate sul sito istituzionale, se necessario per garantirne la pubblicità.

INDICE

Art. 1 - Istituzione	pag. 1
Art. 2 - Materie di competenza delle commissioni permanenti	" 1
Art. 3 - Composizione. Designazione dei componenti. Applicazione del criterio di proporzionalità	" 1
Art. 3 bis – Commissioni di controllo e garanzia	" 2
Art. 4 - Insediamento	" 2
Art. 5 - Convocazione	" 2
Art. 6 - Funzionamento. Decisioni	" 3
Art. 7 - Partecipazione alle Commissioni	" 3
Art. 8 – Segreteria - Verbalizzazione	" 3
Art. 9 - Assegnazione affari	" 3
Art. 10 - Indagini conoscitive	" 4
Art. 11 - Commissioni speciali	" 4
Art. 12 - Sedute delle commissioni	" 5